



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

Comune di Bracciano
Piazza IV Novembre n. 6
00062 Bracciano (Roma)
Area Lavori Pubblici
c.a. arch. Lidia Becchetti
P.E.C. bracciano.protocollo@pec.it

Ufficio Vigilanza
Ente Parco Naturale Regionale
Bracciano-Martignano
SEDE
guardiaparcobracciano@regione.lazio.it

Oggetto: Richiesta parere preventivo ai sensi dell'art. 8 e 28 della L.R. 06.10.97, n. 29 per interventi di pulizia e bonifica dell'arenile in località San Celso nel comune di Bracciano in zona A di Parco.

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 1999, n. 36 "Istituzione del parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano - Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 1987, n. 2, 26 settembre 1988, n. 64, 10 novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1988, n. 8";

VISTO l'art. 4 della L.R. 36/99 che stabilisce che all'area naturale protetta istituita con la stessa, si applicano, fino all'adozione da parte di quest'organo di specifiche misure di salvaguardia, le norme di cui all'art. 8 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, "norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTA l'art. 28 comma 1° della L.R. 29/97 che stabilisce il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L. 394/1991;

VISTO l'art. 8 della L.R. 29/97 e s.m.i. recante norme di salvaguardia nelle more dell'adozione del Piano del Parco;

VISTO il comma 3 lettera a) dell'art. 8 della L.R. 29/97 che stabilisce che "è vietata la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea.....";

VISTA la legge regionale n. 61/74 "Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea";

TENUTO CONTO del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n.7 Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)

VISTO l'art. 6 della Direttiva "Habitat" che "stabilisce il quadro generale per la conservazione e la protezione dei siti e comprende disposizioni propositive, preventive e





PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

procedurali per le ZPS a norma della Direttiva 79/409/CEE e per i siti proposti secondo la Direttiva 92/43/CEE”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651.

Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC

(Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146;

VISTA le Deliberazioni della Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 del 04 agosto 2006 “Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza”

VISTA le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 “Rete Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della DGR del 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 7 dicembre 2008, n. 928”;

VISTE Le DGR n.159/2016 e n.162/2016 del 14 aprile 2016 relative all’adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva Habitat e del DPR 357/97 e s.m.i. rispettivamente dei SIC delle province di Roma e Viterbo;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 6 dicembre 2016 “*Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina,....omissis..., e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR n. 357/97*”;

PRESO ATTO che con il sopracitato DM 6 dicembre 2016 i siti di Interesse Comunitario (SIC) IT6030010 “Lago di Bracciano” IT6030009 “Caldara di Manziana” e IT6010034 “Faggete di Mone Raschio e Oriolo” presenti nel Parco Naturale Regionale di Bracciano sono state designate quali ZSC della regione biogeografica mediterranea con gli obiettivi e le misure di conservazioni generali e sito-specifici adottati con la DGR n. 159/2016 e n. 162/2016.

VISTE le Deliberazione: 19 giugno 2018, **n. 305** *Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97, e n. 498 del 23 luglio 2019, Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di 38 siti della rete Natura 2000, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".*





PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

VISTA la domanda pervenuta in data 05/06/2019 prot. n. 1943 tendente ad ottenere il nulla osta per l'intervento in oggetto;

VISTA la nota esplicativa inviata dal Comune di Bracciano in merito alla sopracitata richiesta di nulla osta, acquisita agli atti dell'ente il 05-07-2019 prot 2025, nella quale si precisa che gli interventi sono finalizzati a rimuovere rifiuti e ridurre il rischio incendi, che interessa il tratto a monte dell'arenile, dall'area in corrispondenza di via Quarto del lago fino all'Agesci. In tale nota esplicita che gli interventi vengono distinti tra la porzione a monte dell'arenile, la scarpata dell'area di parcheggio sotto il filare di pini, l'area di parcheggio e il tratto di arenile "sabbioso" a partire circa dalle scalette di accesso al lago fino all'Agesci escludendo la parte del fosso e che su questa sarà prevista anche una leggera fresatura della spiaggia dove non sia presente vegetazione ripariale;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa inviata al Comune di Bracciano in data 10-07-2019 prot.2084;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla VINCA acquisito agli atti dell'Ente il 25-05-2020 prot. 1108, avente per oggetto "Procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i. sull'intervento denominato: Pulizia arenile in località San Celso nel comune di Bracciano F.28 p.lle2,3e19 (ns. rif. Q119/19) " in merito alla valutazione di assoggettabilità a procedura di valutazione di incidenza, nel quale vengono stabilite le prescrizioni e che nel rispetto di tali prescrizioni "l'intervento in oggetto non deve essere sottoposto ad ulteriori fasi della Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art 5 comma 3 del DPR n. 357/1997".

TENUTO CONTO della documentazione integrativa inviata dal comune di Bracciano ed acquisita agli atti dell'Ente in data 27-05-2020 prot. 1133.

TENUTO CONTO dell'istruttoria del tecnico naturalista responsabile del procedimento, dott.ssa Emmanuelle Argenti, dalla quale si evince che, nel rispetto delle naturali dinamiche evolutive della vegetazione ripariale e dell'importante funzione ecologica che svolgono all'interno dell'ecosistema lago di Bracciano, soprattutto in seguito alle recenti e ancora in essere variazioni del livello del lago, gli interventi ricadente in zona A di parco sono compatibili con l'area protetta a fronte di specifiche prescrizioni. Inoltre la rimozione di rifiuti e la rimozione di alberi ed arbusti appartenenti a specie esotiche invasive quali l'*Amorpha fruticosa* (arbusto) e la *Robinia pseudoacacia* possono avere una indiretta incidenza positiva a favore delle specie vegetali ripariali indigene e degli habitat presenti come nel caso specifico del 920A.

SI RILASCIÀ NULLA-OSTA

per gli interventi di rimozione rifiuti, vegetazione erbacea e arbustiva secca al fine di ridurre il rischio incendi e di vegetazione alloctona invasiva (*Amorpha fruticosa* e *Robinia pseudoacacia*), sul tratto di arenile ricadente in zona A di Parco, che va dal punto di accesso al lago prospiciente via Quarto del lago che incrocia la SP 1f circumlacuale, fino alla spiaggia di fronte il manufatto che indicheremo come "Agesci" nei pressi del fosso, sulla scarpata al di sotto dell'area utilizzata per la sosta delle autovetture individuata dalla pineta che indicheremo come "zona parcheggio" e sull'area parcheggio stessa, con le seguenti prescrizioni:





- **Sull'area parcheggio sotto i filari di pini** adiacente alla SP 1f, incluso anche il tratto in direzione Bracciano non richiesto dal presente nulla osta, sono consentiti e non necessitano di nulla osta del parco: sfalcio dell'erba, rimozione vegetazione erbacea ed arbustiva secca, leggera potatura a carico degli arbusti che invadono la sede dell'area di sosta/sede stradale, rimozione rifiuti;
- **Sulla scarpata** al di sotto dell' "area parcheggio" che va dall'accesso al lago all'altezza di via Quarto del lago, fino alle scalette di accesso alla spiaggia (direzione Anguillara S), sono consentiti e non necessitano di nulla osta sfalcio dell'erba, leggera potature a carico degli arbusti che invadono la sede della spiaggia, purché venga mantenuta la copertura vegetale necessaria a prevenire eventuali fenomeni erosivi, rimozione di rifiuti e di erbe ed arbusti secchi.
- **Sul tratto a monte dell'arenile**: sono consentiti il taglio e rimozione della vegetazione erbacea ed arbustiva secca, il taglio della vegetazione alloctona invasiva rappresentata dall'arbusto di *Amprpha fruticosa* (simile ad acacie) gli esemplari di *Robinia pseudoacacia*;
- **"Arenile sabbioso"** prospiciente l'area di fronte "Agesi": è consentito il taglio della vegetazione erbacea presente sia sulla parte a monte che lungo la riva caratterizzata da graminacee e brassicacee (nome locale "ramolacce") ;
- **Arenile sabbioso**: sul tratto sabbioso è consentita una leggera fresatura della spiaggia escludendo la parte della battigia ossia escludendo i primi 2-3 metri dalla linea di riva;
- È vietato il taglio, danneggiamento di tutte le specie arbore di salice, pioppo ed ontano nero presenti sull'arenile, incluso il tratto a monte, a tal fine prestare molta attenzione durante l'utilizzo dei mezzi meccanici sull'arenili. E' vietato il taglio della vegetazione erbacea ripariale (giunghi, scirpi, papiri, tife, ecc) presente lungo la fascia ripariale (ossia lungo la riva);
- Sono vietati interventi ad almeno 10-15m intorno alla foce del fosso (ad esclusione della rimozione di rifiuti che non richiedano interventi sulla vegetazione);
- L'eventuale taglio/potatura di alberi è consentito solo a fronte di preventivo nulla osta del parco;
- Qualunque intervento diverso da quelli richiesti dalle note del 25-06-2019 e del 05-07-2019 sopraccitate, dovrà essere sottoposto a preventivo nulla osta del parco;
- Eventuali ambienti stagnanti e palustri che si sono creati per l'abbassamento del lago devono essere mantenuti, in quanto possono rappresentare siti idonei per lo sviluppo della vegetazione riferibile all'habitat 3130 "*Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea*";
- In riferimento alle prescrizioni della VINCA (valutazione di Incidenza) per gli interventi sull'arenile e in prossimità della riva, gli stessi potranno avvenire soltanto con la presenza del personale tecnico del parco, in qualità di soggetto gestore della ZSC IT6030010 (Dgr 305 del 19/6/2018), affinché evidenzi nel corso delle operazioni, ad esempio di rimozione rifiuti, eventuali vegetazione riferibile ad habitat di interesse unionale e in tal caso verranno stabilite e messe in atto tutte le misure finalizzate alla loro tutela,
- per l'attuazione del precedente punto, dovrà essere comunicata con adeguato anticipo la data prevista per gli interventi, al fine di poter inviare personale tecnico del parco;
- Al fine di tutelare l'avifauna legata agli ambienti di cespuglio in quel determinato tratto, gli interventi di taglio della vegetazione arbustiva potranno essere effettuati dal 1 giugno al 1 marzo inclusi;





PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

- Siano fatti salvi i diritti di terzi.

L'Ente Parco si riserva il diritto di inviare proprio personale per le verifiche del caso.

L'inizio dell'intervento dovrà essere comunicato agli uffici dell'Ente Parco sia cartaceo che per posta elettronica certificata all'attenzione del servizio di Vigilanza.

Durante l'intervento vi è l'obbligo, se richiesto, di esibire il presente Nulla Osta al personale addetto alla vigilanza (Guardiaparco, Carabinieri-Forestali, etc).

Il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia delle aree naturali protette istituite con L.R. 29/97 e s.m.i. e non esime il richiedente dall'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie.

L'inosservanza delle prescrizioni impartite, così come la mancata comunicazione di inizio lavori, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 38 della L.R. 29/97 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Emmanuelle Argenti



Firmato digitalmente da
EMMANUELLE ARGENTI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Il Dirigente Tecnico

Dott.ssa Silvia Montinaro



Firmato digitalmente da
SILVIA MONTINARO
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Il Direttore

Dott. Daniele Badaloni



Firmato digitalmente da **DANIELE BADALONI**
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

